



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI MESSICANI, CON ALLEGATO, FATTO A ROMA IL 17 OTTOBRE 2017

Art. 6 (Accordo)

ARTICOLO VI

Comproprietà'

1. La partecipazione ad una coproduzione cinematografica determina la comproprietà' dei relativi diritti patrimoniali come pure dei negativi o di qualsiasi supporto materiale, compreso il digitale, con cui viene realizzato il master originale. 2. Gli elementi materiali devono essere depositati, a nome di entrambi i coproduttori, in un laboratorio scelto di comune accordo, situato nel territorio appartenente ad una delle Parti, con accesso irrevocabile per entrambi i coproduttori ai fini dello svolgimento del lavoro necessario. 3. I titoli di testa o di coda, le presentazioni ed il materiale promozionale delle coproduzioni cinematografiche devono riportare l'esplicita menzione di "coproduzione cinematografica messico-italiana" o "italo-messicana".

Versione in vigore dal 22 novembre 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2017
Estremi	Legge 28 ottobre 2021, n. 166
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-166-2021/accordo-art-6>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it